

RG 29/2021

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

Il giudice delegato, dott.ssa Francesca Vitale

vista l'istanza del ricorrente Bruno Gaetano, difesa dall'avv.to Luigi Benigno, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

esaminati la proposta ed il piano depositati in data 6.09.2021 unitamente alla documentazione posta a corredo;

esaminata la relazione degli OCC Avv. Francesca Romana Capezzuto allegata al ricorso

rilevato:

- che parte ricorrente ha proposto un piano quale "consumatore", ex art 6 l. 3/2012. in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, il ricorrente:

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

rilevato che allo stato la proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti alla udienza di seguito indicata;

ritenuto allo stato che la prosecuzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi - pendente presso il Tribunale di Roma promosso dal creditore Itacapital srl nei confronti dell'istante e del datore di lavoro Roma Capitale – stante l'accantonamento progressivo delle somme pignorate da ottobre 2021 in vista della loro assegnazione, potrebbe pregiudicare le ragioni del debitore, alterare la par condicio creditorum e la stessa fattibilità del Piano;

ritenuto pertanto di potere disporre cautelativamente la sospensione della detta procedura esecutiva;

visti gli artt. 12 bis e segg. della l. 3/2012



PQM

Dispone allo stato la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, pendente presso il Tribunale di Roma promossa dal creditore Itacapital srl - in danno del debitore istante Bruno Gaetano e nei confronti del datore di lavoro Roma capitale;

fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 26.5.2022 h. 12.00;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito WWW.Tribunale.roma.it.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Roma, 24.03.2022

Il Giudice

dott. Francesca Vitale

